

Codice A1903A

D.D. 16 aprile 2019, n. 171

L.R. n. 56/77 - art. 26 comma 7 - Comune di Beinasco (TO) - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di un insediamento commerciale "Comparto1" Area ex Fapa - Societa' Ellemme Patrimoni Srl - AUTORIZZAZIONE.

Vista l'istanza presentata tramite il SUAP del Comune di Beinasco in data 21/02/2019 (prot. Regione Piemonte nn. 16879,16898,16908,16931) con relativa documentazione allegata, da parte della Società Ellemme Patrimoni Srl, P. IVA n. 108458900100, con sede in Torino, corso Matteotti, 49, in qualità di proprietaria dell'area di intervento, tendente ad ottenere la preventiva autorizzazione regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 al fine del rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale, in Addensamento A3, in Viale Risorgimento, nel Comune di Beinasco (TO) con superficie lorda di pavimento di mq 4.445;

atteso che a far data dal 5.03.2019, a seguito delle integrazioni trasmesse nelle date 27.02.2019 (ns. prot. nn. 19110, 19115 e 19118) e 5.03.2019 (ns. prot. n. 21245), acquisita la documentazione necessaria, conservata agli atti di questo ufficio, è stata avviata la fase istruttoria di competenza al fine del rilascio della presente autorizzazione regionale.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, comma 7, nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di pavimento compresa tra mq. 4000 e mq. 8000, come nel caso in specie, che i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i. ovvero alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 9 del citato art. 26 della l.r. n. 56/77, nel titolo abilitativo edilizio e nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento dovranno essere precisate:
 - la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
 - la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
 - le superfici a magazzino e deposito;
 - le superfici destinate alle attività accessorie;
 - le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali di servizio;
 - le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'art. 21 della l.r. n. 56/77;
 - le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;
 - i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, le superfici destinate a carico e scarico merci;
 - in particolare devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità, verificati ai sensi dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione;

- ogni ulteriore elemento previsto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;
- sulla base delle tavole progettuali allegare all'istanza, sulle quali è stata fatta la valutazione istruttoria, il progetto in esame prevede la realizzazione di un fabbricato commerciale denominato "Comparto 1" destinato a ospitare tre esercizi commerciali e un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, tutti con ingressi separati e indipendenti e con il fronte principale che si affaccia su un'area destinata a parcheggio prospiciente viale Risorgimento. Il fabbricato presenta le seguenti caratteristiche progettuali:
 - la superficie lorda di pavimento è complessivamente pari a mq 4.445 e così suddivisa:
 - UNITA' 01**
 - la superficie lorda di pavimento è pari a mq 480;
 - la superficie destinata a somministrazione di alimenti e bevande è pari a mq 303;
 - UNITA' 02**
 - la superficie lorda di pavimento è pari a mq 780;
 - la superficie di vendita è complessivamente pari a mq 250 destinati a un esercizio di vicinato;
 - la superficie destinata ad attività accessorie è complessivamente pari a mq 36;
 - la superficie destinata a esposizione e parte ad attività accessorie è complessivamente pari a mq 486;
 - UNITA' 03**
 - la superficie lorda di pavimento è pari a mq 2335;
 - la superficie di vendita è complessivamente pari a mq 1.500 destinati a una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3);
 - la superficie destinata a magazzino è complessivamente pari a mq 525;
 - la superficie destinata ad attività accessorie è complessivamente pari a mq 230;
 - UNITA' 04**
 - la superficie lorda di pavimento è pari a mq 850;
 - la superficie di vendita è complessivamente pari a mq 750 destinati a una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2);
 - la superficie destinata a magazzino è complessivamente pari a mq 49;
 - la superficie destinata ad attività accessorie è complessivamente pari a mq 28;
 - la superficie destinata a carico/scarico merci è complessivamente pari a mq. 996 (comprensiva dell'area ecologica) afferente al Comparto 1;
 - la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è pari a complessivi mq 6.525 corrispondenti a n. 236 posti auto destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico afferenti al Comparto 1 e al Comparto 2 (non oggetto della presente autorizzazione);
 - la superficie destinata a parcheggi privati è pari a complessivi mq 2.632 corrispondenti a n. 93 posti auto afferente al Comparto 1 e al Comparto 2 (non oggetto della presente autorizzazione);
- l'area di intervento, di cui al Catasto Terreni foglio n. 5, mappali n. 116, 174, 175, 176, 177, 180 secondo le prescrizioni del vigente PRGC. del Comune di Beinasco approvato con D.G.R. n. 45-7000 del 18.03.1996 ai sensi della l.r. 56/77, e successive varianti, ricade in "Aree produttive trasformabili in destinazione terziaria (PT-CD-AL2) normata dagli articoli n. 33, 41 e 42 delle n.t.a. del PRGC vigente e risulta subordinata all'approvazione di SUE;
- in data 4.12.2018 con D.G.C. n. 172, è stato approvato da parte del Comune di Beinasco il Piano Esecutivo Convenzionato in ambito "PT-CD-AL2" del PRGC vigente per l'area ex FAPA in Fornaci;

- in data 18.12.2018, con nota prot. n. 37631, il Comune di Beinasco ha comunicato che nella seduta del 14.12.2018 la Commissione Edilizia per il progetto concernente: “MUDE DIGITALE (0100102400002560632018) – PdC – Realizzazione di compendio commerciale (Comparto 1) sito in strada Torino n. 29 ha espresso per quanto di competenza parere favorevole condizionato a:
 - rispetto delle condizioni poste nel parere della Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario in data 29.11.2018 inerente l’assoggettamento delle pertinenze private, di fatto o di diritto, all’uso pubblico che ne consenta permanentemente e in modo indiscriminato l’accesso a chiunque intenda avvalersene;
 - considerato che il Comparto 1 prevede la realizzazione di una superficie superiore a mq 4.000, si ricorda che preventivamente al rilascio del titolo abilitativo dovrà essere richiesta l’Autorizzazione regionale ex art. 26 l.r. n. 56/77;
 - il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla stipula della Convenzione Edilizia in conformità alla bozza allegata al Pec approvato;
- in data 26.02.2019 è stata rilasciata da parte del Comune di Beinasco autorizzazione n. 623 alla società ELLEMME PATRIMONI Srl per l’apertura di una media struttura di vendita extralimentare M-SE3 in Addensamento A3 con superficie di vendita di mq 1.500;
- in data 26.02.2019 è stata rilasciata da parte del Comune di Beinasco autorizzazione n. 624 alla società ELLEMME PATRIMONI Srl per l’apertura di una media struttura di vendita extralimentare M-SE2 in Addensamento A3 con superficie di vendita di mq 750.

Atteso che:

- sulla base delle soluzioni progettuali proposte e di quanto formalizzato, le tipologie di strutture distributive previste in Addensamento A3, riconosciuto dal Comune di Beinasco con D.C.C. n. 41 del 3.10.2013, risultano coerenti con la Tabella di compatibilità n. 3 “Comuni subpolo della rete primaria con popolazione superiore a 10.000 abitanti”, di cui all’art. 17 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i.;
- per le tipologie distributive proposte, ubicate all’interno di un Addensamento A3, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 25 della D.C.R. 563-13414/1999 e s.m.i., non è richiesto il soddisfacimento del fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita della tipologia di strutture distributive, previsto dal comma 3 dello stesso articolo;
- la dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali al dettaglio di cui all’art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77, corrispondente al 100% della superficie lorda di pavimento delle strutture commerciali, nei casi di intervento di nuovo impianto, deve essere complessivamente pari a mq 4.445 relativi al Comparto 1 e la dotazione minima obbligatoria di aree destinate a parcheggio pubblico non deve essere inferiore al 50% della menzionata dotazione, pari a 2.222,50;
- la dotazione di parcheggi privati deve essere pari a complessivi mq 1453,5 afferenti il Comparto 1 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50 della n.t.a. del P.R.G.C. del Comune di Beinasco che dispone un fabbisogno pari al rapporto di mq 10 di parcheggio privato ogni 33,33% della superficie lorda di pavimento del fabbricato commerciale e della legge n. 122/89;
- il fabbisogno di parcheggi relativi all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande “Unità 01”, secondo quanto disposto dall’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 deve essere pari a n. 32 posti auto corrispondenti a 832 mq.

Verificato che:

- la dotazione minima obbligatoria di aree destinate a parcheggio pubblico a servizio degli insediamenti commerciali è assolta nell'ambito dell'intera area disciplinata dal Pec per l'area ex FAPA in Fornaci, secondo le previsioni progettuali, corrispondente a complessivi mq 6.525 mq, pari a n. 236 posti auto, destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico, tutti situati a raso;
 - la dotazione di verde pubblico risulta pari a mq 423, riferita all'intera area disciplinata dal Pec sopraccitato;
- e quanto sopra soddisfa la prescrizione dell'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77, in relazione alla dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali;
- sono inoltre indicati nel progetto mq 2.632 corrispondenti a n. 93 posti auto tutti situati a raso, destinati a parcheggi privati afferenti l'intera area del Pec per l'area ex FAPA in Fornaci e ciò soddisfa il fabbisogno previsto dalle norme del PRGC del Comune di Beinasco e la legge n. 122/89 sui parcheggi privati. Tale quota è da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico;
 - la quota di posti a parcheggio e relativa superficie afferente all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è reperita nelle aree destinate a parcheggio pubblico e privato previste nell'ambito dell'intera area disciplinata dal Pec per l'area ex FAPA in Fornaci;
 - in riferimento alla verifica sulla viabilità di cui all'articolo 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i. e in relazione ai contenuti specifici dell'art. 26, comma 10, della l.r. n. 56/77, per assorbire il traffico viario in entrata e in uscita indotto dall'insediamento commerciale in oggetto, sono previste le opere di viabilità di cui allo Studio di Impatto sulla viabilità, datato maggio 2018 – Rev. 3 - e precisamente:
 - realizzazione degli accessi e delle uscite;
 - ricollocazione della fermata mezzi pubblici "Risorgimento Est" con realizzazione di un golfo di fermata e la posa di pensilina;
 - realizzazione viabilità interna.

Dato atto che tali soluzioni progettuali, in funzione di un'ideale organizzazione delle intersezioni viarie, del movimento indotto di veicoli commerciali e di vetture private, di traffico e dell'organizzazione e portata degli accessi, dovranno essere verificate dal Comune di Beinasco nell'ambito della valutazione della viabilità relativa all'intero comprensorio. Tale analisi, così come previsto dall'art. 27 della D.C.R. sopra menzionata, dovrà essere inoltre estesa a verifiche di compatibilità ambientale. A tal fine deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della l.r.n. 28/99 e della l.r. n. 40/98.

Precisato che:

- le nuove aperture di esercizi commerciali sono consentite nelle zone di insediamento commerciale - addensamenti e localizzazioni - così come definite dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. e, nel caso di medie strutture di vendita, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 114/98, compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni commerciali nel rispetto dei parametri e della compatibilità territoriale dello sviluppo di cui alla D.C.R. succitata;
- per quanto riguarda l'attivazione dell'esercizio di vicinato con superficie di vendita pari a mq 250 previsto all'interno del fabbricato commerciale, prima dell'apertura dovrà essere presentata al Comune di Beinasco SCIA, ex art. 19 della legge 241/90, accompagnata da atto d'obbligo registrato

presso l’Agenzia delle entrate secondo quanto prescritto al comma 6 dell’articolo 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i.;

– i titoli abilitativi edilizi devono rispettare vincoli e prescrizioni di cui alla presente Determinazione e inoltre il Comune di Beinasco preliminarmente agli stessi, deve accertare il rispetto delle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, del Regolamento Igienico Edilizio, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di cui al D.L. 30/4/1992 n. 285 e al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i, le norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L.13/1989 e al D.M. 14/6/1989 n. 236 e s.m.i.;

– ai sensi del comma 11 dell’art. 26 della l.r. n. 56/77 un eventuale ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o un’ulteriore modifica delle destinazioni d’uso di cui al comma 9 del citato art. 26, superiori al dieci per cento della superficie lorda di pavimento originariamente autorizzata, comportano obbligatoriamente l’acquisizione di una nuova autorizzazione regionale e l’eventuale modifica della convenzione e dello strumento urbanistico esecutivo.

Dato atto che, nel rispetto della procedura di autorizzazione così come stabilita dal paragrafo 4 della Circolare del P.G.R. n. 13/CAE/URE del 3/5/1995 e di quanto prescritto dagli artt. 21 e 26 della l.r. n. 56/77, il procedimento istruttorio, finalizzato alla verifica della conformità del progetto oggetto del presente atto, agli indirizzi e ai criteri di cui all’art. 3 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 ovvero la D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i, è stato espletato dal Settore Commercio e Terziario della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Visto l’art. 26 comma 7 della l.r. n. 56/77;

visto il Decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

vista la l.r. n. 28 del 12 novembre 1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ”;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò considerato, allo stato degli atti e delle soluzioni progettuali proposte, per quanto di competenza di questa Direzione - Settore Commercio e Terziario, il progetto in esame risulta conforme a quanto prescritto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i. e pertanto si ritiene di autorizzare il Comune di Beinasco al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi.

Tutto ciò premesso :

IL DIRIGENTE

visto l’art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

in conformità con gli indirizzi, criteri e norme disposti nella materia del presente provvedimento con D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

richiamati tutti i contenuti della premessa ;

determina

– di rilasciare, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alla Società Ellemme Patrimoni Srl, P. IVA n. 108458900100, con sede in Torino, corso Matteotti, 49, in qualità di proprietaria dell'area di intervento in oggetto, per la realizzazione di un fabbricato commerciale, in Addensamento A3, nel Comune di Beinasco (TO), in Viale Risorgimento, con superficie lorda di pavimento di mq 4.445;

– di autorizzare il Comune di Beinasco al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi al fabbricato commerciale in oggetto subordinatamente:

a) al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, oggetto di stipula di atto di unilaterale d'obbligo a integrazione della bozza di Convenzione allegata al Piano Esecutivo Convenzionato in ambito "PT-CD-AL2" del PRGC vigente per l'area ex FAPA in Fornaci approvato in data 4.12.2018 con D.G.C. n. 172;

b) al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità;

c) al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, del fabbricato commerciale, in particolare:

- la superficie lorda di pavimento complessivamente pari a mq 4.445 e così suddivisa:

UNITA' 01

- la superficie lorda di pavimento pari a mq 480;
- la superficie destinata a somministrazione di alimenti e bevande pari a mq 303;

UNITA' 02

- la superficie lorda di pavimento pari a mq 780;
- la superficie di vendita complessivamente pari a mq 250 destinati a un esercizio di vicinato;
- la superficie destinata ad attività accessorie complessivamente pari a mq 36;
- la superficie destinata a esposizione e parte ad attività accessorie complessivamente pari a mq 486;

UNITA' 03

- la superficie lorda di pavimento pari a mq 2335;
- la superficie di vendita complessivamente pari a mq 1.500 destinati a una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3);
- la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq 525;
- la superficie destinata ad attività accessorie complessivamente pari a mq 230

UNITA' 04

- la superficie lorda di pavimento pari a mq 850;
- la superficie di vendita complessivamente pari a mq 750 destinati a una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2);
- la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq 49;
- la superficie destinata ad attività accessorie complessivamente pari a mq 28
- la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 996 (comprensiva dell'area ecologica) afferente al Comparto 1;
- il totale della superficie destinata a parcheggi pubblici e di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 6.525 corrispondenti a n. 236 posti auto, assolti nell'ambito

dell'intera area disciplinata dal Pec per l'area ex FAPA in Fornaci, che, relativamente al Comparto 1, non dovrà mai essere inferiore a mq 2.222,50 corrispondente al 50% della superficie lorda di pavimento del fabbricato commerciale, nel rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77;

– il totale della superficie destinata a parcheggi privati corrispondente a mq. 2.632, pari a n. 93 posti auto, afferenti al Comparto 1 e Comparto 2 (non oggetto della presente autorizzazione), che, relativamente al Comparto 1, non dovrà mai essere inferiore a mq. 1453,50, nel rispetto dell'art. 50 della n.t.a. del P.R.G.C. del Comune di Beinasco e della l. 122/89;

d) alla stipula, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, di atto unilaterale d'obbligo a integrazione della bozza di Convenzione allegata al Pec per l'area ex FAPA in Fornaci approvato in data 4.12.2018 con D.G.C. n. 172 in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto c) e inoltre:

- l'obbligo che le pertinenze private assoggettate, di fatto o di diritto, all'uso pubblico devono consentire permanentemente e in modo indiscriminato l'accesso a chiunque intenda avvalersene;

- tutte le opere viarie in progetto devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle medie strutture di vendita;

e) alla verifica che l'area destinata all'isola ecologica abbia dimensioni sufficienti ad accogliere i contenitori per la raccolta differenziata dei vari materiali prodotti dagli esercizi commerciali e permettere la manovra dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti;

f) alla verifica della compatibilità ambientale e viabilistica dell'insediamento in esame, nell'ambito della valutazione della viabilità relativa all'intero Pec approvato per l'area ex FAPA in Fornaci, come previsto dall'art. 26 comma 10 della l.r. n. 56/77 e dagli articoli 26 e 27 della D.C.R. n. 563-13414 e s.m.i.;

g) al rispetto della piena conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Beinasco;

h) al rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

i) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

j) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31/3/1998 n. 114.

L'inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonché la revoca dell'autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dall'art. 6 della l.r. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell'autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 28 /99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché della vigilanza sugli stessi e sulle opere di viabilità interna ed esterna all'insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Comune di Beinasco nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 nonché di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Beinasco per gli adempimenti di competenza e alla società richiedente.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco

Diego Manglaviti
Marinella Mosso